

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4541

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCHMID

Disposizioni per l'equiparazione ai cittadini italiani delle persone già residenti nei territori del Trentino Alto-Adige appartenuti all'Impero Austro-Ungarico, e dei loro discendenti

Presentata l'11 febbraio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in esame stabilisce l'equiparazione ai cittadini italiani degli abitanti trentini-altoatesini emigrati ai tempi dell'Impero Austro-Ungarico, prevedendo a loro vantaggio una proroga dei termini per il riacquisto della cittadinanza. Si tratta di una questione antica di forte contenuto umano, prima ancora che sociale e politico.

Una discriminazione ingiusta verso i trentini-altoatesini costretti in quell'epoca all'emigrazione, discriminazione mai sanata e più volte riproposta anche negli ultimi anni dalla Associazione «Trentini nel mondo», dalle «Famiglie trentine all'estero» e dall'«Associazione nazionale emigrati e ex emigrati Australia e Americhe» che ci hanno fatto pervenire una petizione sottoscritta da 1258 connazionali residenti nel Rio Grande do Sul (Brasile),

oriundi di emigrati partiti dai territori del Trentino-Alto Adige prima della loro annessione con il trattato di Saint Germain (10 settembre 1919).

È noto come a seguito delle correnti migratorie italiane, specificatamente veneto-lombarde, che si sono trasferite soprattutto in Brasile dopo l'unità d'Italia, si sono create comunità assai dinamiche che a tutt'oggi si dichiarano di origine italiana, conservano costumi e tradizioni italiani e usano correttamente la vecchia lingua dialettale.

Tali correnti provenivano anche da territori allora sotto la sovranità austro-ungarica per cui la cittadinanza italiana, riconosciuta *jure sanguinis* agli oriundi italiani, non viene riconosciuta a coloro che erano emigrati prima del trattato di Saint Germain (10 settembre 1919), salvo specifica

opzione da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del trattato (16 luglio 1920).

Purtroppo tale opzione non è stata formulata.

Le associazioni degli emigrati, in base alla loro attiva presenza fra queste comunità, ritengono che la mancata opzione sia dovuta in primo luogo all'assenza di informazione in merito ed alle grandi difficoltà se non alla vera e propria impossibilità materiale di accedere alle autorità consolari.

Gli emigrati da quei territori rimanevano di fatto privi anche della cittadinanza di origine in base alla Patente Imperiale del 24 marzo I 832, capo IV, articolo 9, per cui si venivano a trovare nello stato di apolidi, incapaci di trasmettere *jure sanguinis* ai loro discendenti la cittadinanza originale.

Questioni giuridiche a parte, rimane il fatto socio-culturale che nessuna differenza esiste fra protagonisti ed eredi di una identica epopea, i quali con identica forza e convinzione si riferiscono all'Italia come alla loro patria d'origine.

Diversità di trattamento viene riservata, tuttavia, dall'articolo 18 della legge n. 91 del 1992 per quanto concerne il mantenimento o il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di emigrati (stranieri di origine italiana, ovvero che siano nati nel

territorio della Repubblica) e loro discendenti.

In questo modo, ai cittadini italiani e loro discendenti in linea diretta, fino al terzo grado, viene riconosciuta (non concessa) la cittadinanza italiana con un semplice atto burocratico (documentare la discendenza in linea diretta), mentre ai soggetti riconducibili al trattato di Saint Germain (soltanto fino ai discendenti di secondo grado) può essere concessa la cittadinanza italiana dal Capo dello Stato, dopo almeno tre anni di residenza legale in Italia.

Questa disposizione rende di fatto inapplicabile la legge perché i protagonisti diretti non vivono più, i figli sarebbero centenari, i nipoti troppo anziani per ottemperare a tre anni di residenza in Italia. A fronte di tale quadro normativo, l'articolo 1 della proposta in esame tende a rimuovere questa disparità di trattamento, equiparando ai cittadini italiani le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani del Trentino-Alto Adige, già appartenuti all'Impero Austro-Ungarico, nonché i loro discendenti, e consentendo, quindi, anche ad essi di ottenere il riacquisto della cittadinanza ai sensi della disciplina vigente. A tal fine, infatti, è prevista la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza, contenuto nell'articolo 17 della legge n. 91 del 1992.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le persone nate e già residenti nei territori attualmente italiani, che sono appartenuti alla monarchia austro-ungarica prima del 16 luglio 1920, ad esclusione degli emigrati nel territorio dell'attuale Repubblica austriaca, nonché i loro discendenti, sono equiparati ai cittadini italiani.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo si applica la legge 5 febbraio 1992, n. 91. Essi sono considerati come originari di regioni italiane. I termini di cui all'articolo 17 della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91, per la dichiarazione ivi prevista, già prorogati dal comma 195 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1999.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

